



Regolamento di disciplina

Delibera del Consiglio di Istituto n. 54 del 22 maggio 2018

Con integrazione delibera n. 39 del 2 settembre 2020

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano infrazione disciplinare, stabilisce le relative sanzioni, definisce la composizione degli organi competenti per l'irrogazione e il relativo procedimento. Redatto con il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, il regolamento recepisce e applica la normativa di seguito elencata:

Legge 18 agosto 1990, n. 241: *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249: *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*;

Direttiva ministeriale 15 marzo 2007, prot n. 30L Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefono cellulari e altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica;

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235: *Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249*;

Direttiva ministeriale 30 novembre 2007, n. 104: *Linee di indirizzo a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche*;

Nota ministeriale 4 luglio 2008, prot. n. 3602/P0;

Legge 29 maggio 2017, n. 71: *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*.

Art. 2 I principi e le finalità

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
7. Le sanzioni disciplinari sono temporanee e proporzionate all'infrazione; tendono a impedirne il ripetersi, favoriscono la correzione dei comportamenti scorretti e sono ispirate al principio della riparazione del danno.
8. Le sanzioni disciplinari tengono conto della situazione personale dello studente, che ha possibilità di convertirle in attività a favore della comunità.

Art. 3 Le infrazioni disciplinari

1. Le infrazioni disciplinari di seguito elencate tipizzano le mancanze ai doveri degli studenti, come stabiliti all'art. 3 dello Statuto (D.P.R. n. 235/2007):

Frequenza non regolare

- A 1 Ritardi non giustificati o in concomitanza con prove di verifica
- A 2 Assenze, individuali o collettive, non adeguatamente motivate dai genitori

Mancanze nell'assolvimento dei doveri scolastici

- B 1 Mancato rispetto dei tempi delle consegne/verifiche orali/scritte programmate
- B 2 Mancata esecuzione dei compiti assegnati
- B 3 Mancata consegna di comunicazioni della scuola alla famiglia
- B 4 Mancanza dei materiali scolastici necessari

Mancanze nel rispetto alle persone: docenti, compagni, tutto il personale

- C 1 Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico o alla comunità di classe in DaD (es. ciabatte, pantaloni corti, canottiere e magliette scollate, pigiama, cappelli e cappucci)
- C 2 Comportamenti di disturbo al regolare svolgimento della lezione in aula o a scuola o da casa
- C 3 Uso di linguaggio volgare, bestemmia
- C 4 Uso di linguaggio offensivo nei confronti di compagni, docenti, personale, ospiti e istituzioni
- C 5 Riprese e divulgazione di immagini o registrazioni effettuate all'interno della scuola con o senza il consenso degli interessati; proiezioni improprie sullo schermo da casa in DaD
- C 6 Azioni violente, capaci di provocare danni fisici a persone o cose
- C 7 Azioni che violano la dignità e il rispetto delle persone, in specie molestie a sfondo sessuale

Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza

- D 1 Inosservanza delle misure di sicurezza stabilite per gli ambienti didattici e i laboratori
- D 2 Allontanamento dall'aula, dallo spazio assegnato o dalla scuola senza giustificazione
- D 3 Comportamento pericoloso per l'incolumità della propria e altrui persona, anche per mancato rispetto delle regole anti Covid-19

Mancato rispetto dell'ambiente e danno alle attrezzature e all'ambiente

- E 1 Abbandono di rifiuti e non rispetto della raccolta differenziata
- E 2 Uso scorretto o improprio del materiale didattico, delle attrezzature di classe o di laboratorio
- E 3 Mancato rispetto dell'ambiente scolastico, del decoro delle aule e di ogni altro spazio della scuola
- E 4 Danneggiamento delle strutture, di macchinari, di sussidi scolastici, di informazioni, dati, programmi informatici e di ogni altro elemento del patrimonio dell'Istituto

Altre violazioni

- F 1 Falsificazione della firma dei genitori, dei docenti, del dirigente
- F 1b Falsa attestazione di presenza per sé (anche a video in DaD) o per altri (uso mendace del badge)
- F 2 Sottrazione di sussidi e/o di supporti didattici anche multimediali e di ogni altro elemento del patrimonio dell'Istituto
- F 3 Furto ai danni di compagni, di docenti o del personale
- F 4 Violazione di sistemi informatici e telematici
- F 5 Uso del cellulare o altro dispositivo non autorizzato durante la lezione
- F 6 Fumo a scuola (edificio e pertinenze)
- F 7 Bullismo/Cyberbullismo (L. n. 71 del 29 maggio 2017, art. 5 e art. 7)
- F 8 Consumo di sostanze stupefacenti o alcoliche
- F 9 Spaccio o diffusione di sostanze stupefacenti

2. Costituiscono mancanza disciplinare le infrazioni sopra riportate che si realizzano durante il normale orario delle lezioni o durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative, ecc.).

Art. 4 Le sanzioni

1. Alle infrazioni di cui all'art. 3 si applicano, secondo proporzione alla mancanza e al suo reiterarsi, le seguenti sanzioni:
 - a** Rimprovero verbale
 - b** Richiamo sul registro on line
 - c** Ammonizione (nota disciplinare) scritta sul registro on line
 - d** Ammonizione scritta sul libretto personale, con firma di presa visione dei genitori
 - e** Convocazione dei genitori
 - f** Lavori di utilità per la collettività
 - g** Obbligo di reintegro del patrimonio per equivalente in denaro o in forma specifica
 - h** Obbligo di riparazione del patrimonio scolastico
 - i** Obbligo di ripristino del decoro e della pulizia
 - j** Sospensione delle uscite culturali e dei viaggi di istruzione
 - k** Sospensione con o senza obbligo di frequenza e intensificazione attività 1-5 giorni
 - l** Allontanamento dalla comunità scolastica entro i 15 giorni
 - m** Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni
 - n** Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
 - o** Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato
2. I provvedimenti **a, b, c, d** possono essere adottati dal docente che constata – o è portato a conoscenza dal personale non docente - il comportamento sanzionabile durante le ore di lezione, ovvero il docente di classe, il docente addetto alla vigilanza, i collaboratori del dirigente e il dirigente stesso. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori (**e**).
3. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano la sospensione dalle attività programmate (**j**), dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a 15 giorni (**k, l**) sono adottati solo dal Consiglio di Classe, in particolare nel caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti studenti appartenenti a più classi, i Consigli delle classi interessati si riuniscono in seduta comune, con esclusione dei rappresentanti che fossero implicati nella mancanza disciplinare direttamente come studenti o indirettamente come genitori.
4. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a 15 giorni (**m**) sono adottati solo dal Consiglio di Istituto. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.
5. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (**n, o**) sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
6. La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico è disposta nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

7. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile e opportuno, la sanzione è accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica (**j, h, i**). Si può quindi provvedere anche all'attuazione di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali attività di segreteria, di biblioteca, di pulizia dei locali e del giardino ecc.) o a favore di Istituzioni operanti nel territorio di riferimento dell'Istituto (**f**). Spetta al Dirigente, su suggerimento del Consiglio di classe, offrire agli studenti la possibilità di convertire la sanzione in attività utili alla comunità scolastica.
9. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.
10. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, il Dirigente scolastico è tenuto a presentare denuncia alle autorità competenti.
11. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati all'art. 3 si procede per analogia.
12. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

Art. 5 Il procedimento

1. Il provvedimento disciplinare è irrogato a seguito di una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità nel giudizio.
2. In caso di infrazioni che non comportino la sospensione dalle attività, il docente che contesta i fatti procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul libretto personale/diario o sul registro; il dirigente scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.
3. In questo caso non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, oralmente, ed annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.
4. In caso di infrazioni più gravi o reiterate, che possano comportare la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola, il procedimento si svolge secondo la linea tracciata al Capo III dalla legge n.241/1990:
 - a. il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione da parte del docente della mancanza commessa, anche se non si tratta di docente della classe, ovvero dal dirigente scolastico;
 - b. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e/o con comunicazione al dirigente scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto;
 - c. Il dirigente scolastico dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;
 - d. Il dirigente scolastico, nel termine di 15 giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di classe al completo, se questo è l'organismo competente, o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare il Consiglio. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto;
 - e. Lo studente può essere invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
 - f. Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato, provvede a discutere l'accaduto e irroga la sanzione a maggioranza dei votanti.

- g. Il verbale della riunione viene trasmesso al dirigente scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato e ai genitori. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.
- h. Nel caso di sospensione dalle lezioni il dirigente scolastico, su proposta del Consiglio di classe, contestualmente al provvedimento può formulare una proposta di conversione della sospensione con attività utili alla comunità e il docente responsabile del contatto didattico;
- i. L'accettazione della conversione della sospensione in attività utili deve essere accettata per iscritto dalla famiglia o dallo studente maggiorenne.

Art. 6 Le impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 7. La richiesta va presentata al dirigente scolastico che provvede alla convocazione.
2. L'Organo di Garanzia decide nel termine di 10 giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al dirigente scolastico per la comunicazione all'interessato.
3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento previo parere dell'Organo di Garanzia regionale.

Art. 7 Gli Organi di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto è formato da:
 - ~ il dirigente scolastico, che presiede;
 - ~ 2 docenti designati dal Consiglio di Istituto;
 - ~ 2 rappresentanti degli studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe;
 - ~ 1 rappresentante dei genitori eletto dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiscono i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.
3. L'Organo di Garanzia è presieduto dal dirigente scolastico che lo convoca ogni qual volta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.
4. L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici; può operare quando siano presenti almeno 4 componenti.
5. Di tutte le riunioni dell'Organo di Garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.
7. Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.
8. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente regolamento.
9. L'Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. E' presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

10. L'Organo di Garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

Art. 8 Il procedimento per i ricorsi

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di 5 giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione e il docente che ha accertato l'infrazione.
2. Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difesivi.
3. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.
4. Il provvedimento dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

Art. 9 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento di disciplina, che sostituisce l'art. 14 del vigente regolamento di Istituto, è pubblicato all'albo della scuola nel sito web. Di esso viene consegnata copia a chiunque faccia richiesta.
2. Costituisce parte del presente regolamento la tabella allegata, che correla a ciascuna infrazione la sanzione corrispondente e la competenza all'adozione.



		Semplici	Reiterati/gravi	
Frequenza non regolare				
A	1	Ritardi non giustificati o in concomitanza con prove di verifica	a, b, c	d, e
A	2	Assenze, individuali o collettive, non adeguatamente motivate dai genitori		
Mancanze nell'assolvimento dei doveri scolastici				
B	1	Mancato rispetto dei tempi delle consegne/verifiche orali/scritte programmate		
B	2	Mancata esecuzione dei compiti assegnati	a, b, c	d, e
B	3	Mancata consegna comunicazioni della scuola alla famiglia		
B	4	Mancanza dei materiali scolastici necessari		
Mancanze nel rispetto alle persone: docenti, compagni, tutto il personale				
C	1	Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico o alla comunità di classe in DaD (es. ciabatte, pantaloni corti, canottiere e magliette scollate, pigiama, cappelli e cappucci)	a, b, c	d, e
C	2	Comportamenti di disturbo al regolare svolgimento della lezione in aula, a scuola o da casa	a, b, c, d	e, j, k
C	3	Uso di linguaggio volgare, bestemmia	c, d	e, j
C	4	Uso di linguaggio offensivo nei confronti di compagni, docenti, personale, ospiti e istituzioni	c, d	e, j, k
C	5	Riprese e divulgazione di immagini o registrazioni effettuate all'interno della scuola con o senza il consenso degli interessati; proiezioni improprie sullo schermo da casa in DaD	c, d	e, j, k
C	6	Azioni violente, capaci di provocare danni fisici a persone o cose	d+e	j, k, l, m, n, o
C	7	Azioni che violano la dignità e il rispetto delle persone, in specie molestie a sfondo sessuale	k, l, m	proc.di legge, n, o
Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza				
D	1	Inosservanza delle misure di sicurezza stabilite per gli ambienti didattici e i laboratori	a, b, c	d, e
D	2	Allontanamento dall'aula, dallo spazio assegnato o dalla scuola senza giustificazione	a, b, c	d, e, k
D	3	Comportamento pericoloso per l'incolumità della propria e altrui persona, anche per mancato rispetto delle regole anti Covid-19	c, d	e, j, k, l
Mancato rispetto dell'ambiente e danno alle attrezzature e all'ambiente				
E	1	Abbandono di rifiuti e non rispetto della raccolta differenziata	a, b, c, i	f
E	2	Uso scorretto o improprio del materiale didattico, delle attrezzature di classe o di laboratorio	a, b, c	i
E	3	Mancato rispetto dell'ambiente scolastico, del decoro delle aule e di ogni altro spazio della scuola	a, b, c, i	d, e, f
E	4	Danneggiamento delle strutture, di macchinari, di sussidi scolastici, di informazioni, dati, programmi informatici e di ogni altro elemento del patrimonio dell'Istituto	c, d, e, h	j, k

Altre violazioni				
F	1	Falsificazione della firma dei genitori, dei docenti, del dirigente	c, d, e	j, k
F	1bis	Falsa attestazione di presenza per sé (anche a video in DaD) o per altri (uso mendace del badge)	c, d, e	j, k
F	2	Sottrazione di sussidi e/o di supporti didattici anche multimediali e di ogni altro elemento del patrimonio dell'Istituto	d+e, g	j, k
F	3	Furto ai danni di compagni, di docenti o del personale	k+g	l
F	4	Violazione di sistemi informatici e telematici	d+e	j, k
F	5	Uso del cellulare o altro dispositivo non autorizzato durante la lezione	c, ritiro temporaneo	sequestro
F	6	Fumo a scuola (edificio e pertinenze)	c+sanz. amm. o f, a richiesta	sanzione ammi.
F	7	Cyberbullismo (Legge n. 71 del 29 maggio 2017, art. 5 e art. 7)	d+e, f	k, ammon. art. 7
F	8	Consumo di sostanze stupefacenti o alcoliche	d+e, f, k	l
F	9	Spaccio o diffusione di sostanze stupefacenti	d+e, f, k, l	denuncia autorità, m
Sanzioni				
a		rimprovero verbale	Docente	
b		annotazione (richiamo) sul registro on line	Docente	
c		ammonizione (nota disciplinare) scritta sul registro on line	Docente	
d		ammonizione scritta sul libretto personale, con firma di presa visione dei genitori	Docente	
e		convocazione dei genitori	Docente/Dirigente	
f		lavori di utilità per la collettività	Dirigente	
g		obbligo di reintegro del patrimonio per equivalente in denaro o in forma specifica	Dirigente	
h		obbligo di riparazione del patrimonio scolastico	Dirigente	
i		obbligo di ripristino del decoro e della pulizia	Dirigente	
j		sospensione delle uscite culturali e dei viaggi di istruzione	Consiglio di classe	
k		sospensione con o senza obbligo di frequenza e intensificazione attività 1-5 giorni	Consiglio di classe	
l		allontanamento dalla comunità scolastica entro i 15 giorni	Consiglio di classe	
m		allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni	Consiglio di Istituto	
n		allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di Istituto	
o		esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato	Consiglio di Istituto	